

8.2.10.3.2. 10.1.2. Incremento sostanza organica nei suoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come desumibile dall'analisi di contesto il livello della sostanza organica dei suoli pugliesi si attesta generalmente su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei. Nei suoli pugliesi il contenuto di Sostanza Organica viene influenzato dalle tecniche di lavorazione, oltre che dall'andamento climatico, che essendo abbastanza arido e soleggiato per lunghi periodi durante le stagioni calde facilita fenomeni di rapida mineralizzazione che portano ad abbassamenti del contenuto in Sostanza Organica. I suoli maggiormente esposti al fenomeno sono quelli coltivati a monocoltura nelle aree più acclivi. L'attività agricola, se da un lato costituisce un fattore di difesa della terra da altri usi che ne riducono il valore ambientale, dall'altro può determinare effetti nocivi sulla qualità del suolo sia di fisica che biologica. Nei suoli agricoli tenori in sostanza organica compresi tra 1-2% sono molto frequenti e rappresentano una situazione accettabile ai fini della loro fertilità, mentre valori inferiori a 1% sono da ritenere problematici per il mantenimento di un adeguato livello di fertilità; valori superiori al 2% si possono invece considerare un indice di una buona dotazione. In Puglia non sono infrequenti valori di sostanza organica inferiori all'1% con conseguenti problemi sulla fertilità generale dei suoli. Il tipo di operazione fornisce una risposta alla Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e in particolare mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno, indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio. Essa si traduce nell'obbligo di apportare sostanza organica al terreno, attraverso:

- L'apporto di ammendanti organici commerciali,
- L'apporto di biomassa vegetale da coltura.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1. 2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Agricoltura conservativa 10.1.3

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del

15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

- dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

L'adesione alla presente operazione obbliga al rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni per singola tipologia di intervento

Descrizione Impegni

Apporto di ammendanti organici commerciali

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "*Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti*" dell'Allegato 13 D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame (compreso letame acquistato direttamente da aziende zootecniche) Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.

Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.

Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare

per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.

Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)

Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interrimento con o senza triturazione.

Semina autunnale delle essenze con interrimento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interrimento deve essere effettuato entro il 5 aprile, così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali attuate.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

DGR N. 911 del 6/05/2015 Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

DGR 1149 del 26/05/2015 "DGR n. 911 del 6/05/2015 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783". Rettifica.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina

regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivante dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I premi considerano solo gli impegni che vanno oltre i relativi requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori nazionali inerenti.

Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso alle superfici agricole ricadenti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale solo sulla superficie in territorio pugliese.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari a 2 Ha.

Possono accedere all'aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato "basso" o "normale" secondo la tabella di classificazione riportate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia, qui sotto riportata

Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni				
Giudizio	Giudizio (x schede a dose standard)	Tendenzialmente Sabbioso	Franco	Tendenzialmente Argillosi
molto bassa	bassa	<0,8	< 1,0	< 1,2
bassa	normale	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2
medio		1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0
elevata	elevata	> 2,0	> 2,5	> 3,0

Tabella 8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità-001

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione che saranno applicati per la selezione dei beneficiari faranno riferimento ai seguenti principi:

a) Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni con un contenuto classificato “basso”.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Si rimanda al calcolo del premio per unità di superficie.

L'importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) agricola e per anno è differenziato come di seguito:

- Apporto di ammendanti organici commerciali: 374 ha/anno
- Apporto di biomassa vegetale da coltura € 291,5 ha/anno

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]”.

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Rischi specifici in ordine agli impegni assunti riguardano:

- l'utilizzo degli ammendanti organici commerciali previsti, corredati da certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche;
- la quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni;
- l'effettuazione delle analisi fisico-chimiche del terreno per ciascuna area omogenea e l'obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale;
- le semine e l'interramento delle specie vegetali autunno-vernine.

La verifica dell'adozione delle tecniche per l'incremento della sostanza organica e la difesa dei suoli può

rappresentare un rischio soprattutto per la tempestività di esecuzione dei controlli e di tracciabilità delle informazioni alla base della verifica degli impegni.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici e delle tipologie colturali ammissibili.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per le eventuali sovracompensazioni e le necessarie decurtazioni;
- dalle informazioni relative al rispetto degli impegni di base derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013; nonché al rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi:

- alla corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità di impegno e delle superfici nelle varie annualità del periodo di impegno; nonché relative alle eventuali non conformità rilevate ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;
- agli obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a:

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i livelli di premio per singola operazione, intervento e raggruppamento colturale;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità degli impegni possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico -

amministrative competenti.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: le attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Uffici Regionali ed in parte all'OP Agea. Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo relative alla verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti con l'OP Agea specifici manuali delle procedure di istruttoria e controllo. Tali procedure dovranno tenere conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e delle ulteriori informazioni da acquisire con le relative modalità: per es. registri di campagna informatizzati o cartacei, registrazioni contabili, ecc.

Ulteriore modalità di controllo è rappresentato dalle visite in azienda per la verifica diretta e puntuale degli elementi probanti il rispetto degli impegni.

In particolare saranno dettagliatamente specificate e verificate:

- la corretta compilazione del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto degli ammendanti e dei documenti di spesa relativi alle operazioni eseguite;
- la corretta compilazione del registro colturale con riferimento alle operazioni di semina e di interrimento, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto delle sementi e dei documenti di spesa relativi alle operazioni eseguite;
- il controllo in loco nel periodo autunno-invernale per la verifica della presenza della coltura;
- l'utilizzo esclusivo degli ammendanti organici previsti e la quantità totale distribuita nell'arco di 5 anni;
- l'effettuazione delle analisi fisico chimiche del terreno per ciascuna area omogenea e l'adozione del piano di fertilizzazione annuale.

R8: occorre informatizzare al massimo le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità agli aiuti ed al rispetto degli impegni.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

In ogni caso, i sistemi informativi a supporto dei procedimenti dovranno essere adeguatamente testati prima della loro ufficiale adozione.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente i fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione dell'operazione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione delle tecniche. Nella tabella 1 si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Apporto di ammendanti organici commerciali.						
<p>Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame.</p> <p>Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92.</p>	<p>Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi; • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 	<p>Codice di buona pratica a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili. ai nitrati (DM 19aprile 1999) e del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>Piano di azione per lea Zone vulnerabile Nitrati (ZVN)</p> <p>DGR. n. 363 del 7.3.2013</p> <p>Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.lgs. 11.05.1999 n. 152 nelle Zone Ordinarie.</p> <p>Per quanto riguarda la quantità massima di azoto</p>	<p>La scarsa disponibilità di matrici organiche di origine zootecnica, la diffusa intensità dei processi agricoli e l'ordinario ricorso a fertilizzanti di sintesi in particolare nelle fasi di impianto e copertura, l'eccesso di lavorazioni del terreno con rivoltamento della fetta e sminuzzamento della zolla, hanno indotto una generale diffusione di terreni a basso contenuto di sostanza organica</p> <p>Pertanto si registra una bassa incidenza delle pratiche di letamazione e apporto di ammendanti. Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l'impiego di fertilizzanti di sintesi sia per motivi economici che pratici, legati principalmente all'alto titolo dei nutritivi nei fertilizzanti di</p>	<p>Miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei terreni; miglioramento della capacità di ritenzione idrica. Tutela della fertilità e promozione della conservazione e sequestro del carbonio nel suolo.</p> <p>La quantità di sostanza organica da incorporare nel terreno, per determinare effetti positivi non può essere inferiore ai livelli indicati, è comunque necessario non eccedere oltre determinati livelli per non determinare effetti negativi.</p>	<p>Controllo della corretta compilazione del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto degli ammendanti e dei documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti.</p>	<p>Maggiori costi sostenuti per l'acquisto degli ammendanti al netto del risparmio conseguente al minore impiego di concimi minerali, nonché maggiori costi sostenuti per la distribuzione e interrimento delle matrici.</p> <p>Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni</p> <p>Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione</p> <p>Costo relativo all'analisi del terreno</p>

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-001

<p>La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.</p> <p>Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.</p> <p>Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.</p> <p>Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; • divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. <p>Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con i seguenti atti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 1787 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; • DGR n. 1788 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4. 	<p>di origine zootecnica</p> <p>vige l'obbligo di non superare i 170 kg/ha/anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e 340 kg/ha/anno nelle zone ordinarie</p>	<p>sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo</p>			
---	---	---	---	--	--	--

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-002

presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.	<ul style="list-style-type: none"> • D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007) <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione >6 ha.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p>					
Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)						
Semina di specie vegetali autunnive adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interrimento con o senza triturazione. Semina autunnale delle essenze con interrimento nel periodo compreso	Non pertinente	Non pertinente	Nell'ordinarietà si registra una bassa incidenza dell'apporto di biomassa vegetale da coltura. Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l'impiego di fertilizzanti di sintesi sia per	La pratica, oltre a produrre un incremento della sostanza organica dei suoli, migliora la struttura del terreno e contribuisce all'incremento della disponibilità dei nutrienti. Inoltre, assicura il	Controllo della corretta compilazione del registro culturale con riferimento alle operazioni di semina e di interrimento della coltura, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto delle sementi e dei	Maggiori costi per le operazioni di preparazione del terreno, semina, acquisto e distribuzione seme, interrimento/trinciatura. Minori spese per acquisto fertilizzanti di sintesi

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-003

<p>tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interramento deve essere effettuato entro il 5 aprile così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia</p> <p>Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.</p> <p>Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle</p>			<p>motivi economici che pratici, legati principalmente all'alto titolo dei nutrienti nei fertilizzanti di sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo.</p>	<p>mantenimento della copertura vegetale nel periodo autunno invernale con riduzione dei fenomeni erosivi e la limitazione delle perdite di nitrati per lisciviazione</p> <p>Il periodo indicato corrisponde alla fase vegetativa che garantisce la più efficiente disponibilità di matrice organica.</p>	<p>documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti.</p> <p>Verifica in loco della presenza della coltura nel periodo autunno-invernale</p>	<p>Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni</p> <p>Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione</p> <p>Costo relativo all'analisi del terreno</p>
---	--	--	---	---	--	---

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-004

<p>operazioni colturali attuate.</p> <p>Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.</p>						
<p>Tabella 1 - 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura</p>						

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del premio proposto, sono riportati nell'apposito Documento sui calcoli dei premi, allegato al Programma.

La metodologia applicata per la determinazione dei premi della presente operazione si basa sul calcolo dei maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, confrontando una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La baseline sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei terreni così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline (art.10 del Reg. 808/2014).

L'analisi economica si basa sulle valutazioni dei costi per le singole operazioni colturali sia relativamente all'adesione agli impegni, che in condizioni di ordinarietà inclusive del rispetto della baseline. I maggiori costi e i mancati redditi sono stati calcolati per ettaro di superficie in considerazione degli aspetti tecnico-economici derivanti da dati e informazioni tecniche ricevuti attraverso interviste dirette a testimoni privilegiati, profondi conoscitori del mercato regionale degli ammendanti organici e delle tecniche di gestione degli stessi in azienda.

Per quanto concerne gli impegni relativi all'apporto di ammendanti organici sono state evidenziate le

variazioni dei costi associati alle specifiche pratiche agronomiche, in particolare si sono contabilizzati, rispetto alle condizioni di baseline, i maggiori costi per l'acquisto degli ammendanti rispetto all'impiego di fertilizzanti chimici, i maggiori costi dovuti alle necessarie pratiche di distribuzione e interrimento, i maggiori costi per le necessarie analisi dei terreni a cui sono stati associati maggiori costi di manodopera per il prelievo dei campioni.

Per quanto concerne l'adesione agli impegni per l'apporto di biomassa vegetale da colture (sovescio), sono stati contabilizzati rispetto alle condizioni di baseline, i maggiori costi per operazioni di preparazione terreno, acquisto seme, semina, trinciatura e interrimento, sono stati eliminati i costi di acquisto e distribuzione fertilizzanti di sintesi e aggiunti i costi per le necessarie analisi dei terreni a cui sono stati associati maggiori costi di manodopera per il prelievo dei campioni.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.